

NO Pec

AVVOCATO ISABELLA BENIFEI  
VIA VENETO 155  
19124 LA SPEZIA

16 FEB. 2016

TRIBUNALE DELLA SPEZIA  
DEPOSITATO IL  
30 GEN. 2017  
TRIBUNALE DELLA SPEZIA  
Il Funzionario Giudiziale  
Leonelli  
Sezione Lavoro

**COPIA**

Ricorso con istanza di chiamata in causa ex art. 151 cpc

BELLANTONE VENERANDA (BLLVVRN74M63H224C), nata a Reggio

Calabria il 23/08/1974 e res.te in Campo Calabro (Rc) via Delcroix 1 ed  
elette dom.ta in La Spezia, via V.Veneto 155, presso e nello studio  
dell'Avv.to Isabella Benifei ( BNFSSL74H47E4630) che la rappresenta e  
difende giusta delega a margine del presente atto

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le  
comunicazioni al seguente numero di fax: 0187 518001 ovvero pec:  
avv.isabellabenifei@pec.giuffre.it quest'ultimo reso noto al Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati della Spezia ai fini della registrazione ai sensi del  
D.m. 44/2011.

**PREMESSO CHE**

1. La ricorrente, abilitata all'insegnamento per la classe di  
concorso EEEE posto comune, è stata assunta con contratto  
a tempo indeterminato dal 01/09/2015 a seguito della fase  
C della legge 107/2015 sottoscrivendo il relativo contratto  
con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

2. Con ordinanza n° 241 del 08 aprile 2016, il MIUR ha  
disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed  
ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

La sottoscritta delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresi gravami, esecuzioni e opposizioni, l'Avv. Isabella Benifei (C.F. BNF SLL 74H47 E4630) del Foro della Spezia conferendo alla stessa ogni potere inerente il mandato ivi compreso quello di transigere e quietanzare, rinunciare, incassare somme chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali e deferire giuramento eleggendo domicilio nello studio La Spezia via V.Veneto 155. Informato sia ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003, (privacy) delle modalità di trattamento dei dati personali anche sensibili, che mi riguardano (con la sottoscrizione del presente mandato autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai fini di un corretto espletamento del presente incarico) sia ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi e se previsto nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

*F.to V. Belloutare*

*F.to Avv. I. Benifei*  
E' autentica

AVVOCATO ISABELLA BENIFEI  
VIA VENETO 155  
19124 LA SPEZIA

3. In ossequio alla citata normativa e al CCNI di settore, la ricorrente ha presentato domanda per la mobilità ed in adempimento a quanto richiesto ha elencato le Province di preferenza in ordine decrescente indicando per primi gli ambiti della Provincia della Calabria ( ambito 09-11-10-13-12-1-2), poi della Sicilia (ambito 13-14, ) nuovamente la Calabria ( ambito 3-4-5-6-), ancora la Sicilia (ambito 09-10-17-19) nuovamente la Calabria, e poi ancora il Lazio, a seguire Umbria, Puglia, Toscana , Emilia Lazio, Liguria ed in fine Lombardia e Piemonte ;
4. A seguito della pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità, la ricorrente ha visto assegnarsi il ruolo presso l'ambito territoriale di La Spezia ambito 2 LIG 000009 dove ha preso servizio in data 01.09.2016 e dove insegna tutt'ora;
5. E' accaduto che gli ambiti ubicati nella Regione Lazio che, come si vedrà, rappresentano quelli che competevano alla ricorrente, sono stati assegnati ad altro personale non titolare di preferenza ovvero con minor punteggio.
6. E così la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo in data 11/08/2016 evidenziando che, per gli ambiti territoriali del Lazio, numerosi colleghi (quasi 950) avevano visto assegnarsi la cattedra con un punteggio e un'anzianità inferiore al proprio;



AVVOCATO ISABELLA BENIFEI  
VIA VENETO 155  
19124 LA SPEZIA

7. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ha offerto alla ricorrente l'assegnazione presso la regione Umbria, che costei rifiutava preferendo agire in giudizio per vedersi riconosciuto il proprio buon diritto alla corretta applicazione del CCNI;
8. La ricorrente, poiché non sussistono cattedre negli ambiti della regione Calabria, ha dunque diritto a vedersi assegnata la cattedra in uno degli ambiti della regione Lazio, così come richiesti nella domanda di partecipazione alla mobilità, per i seguenti motivi.

\*\*\*\*

Il CCNI relativo alla mobilità 2016/2017 all'art 6 stabilisce che “ *gli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà a istanza di parte ovvero, in assenza di istanza di ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*”

L'allegato 1 del CCNI nella parte intitolata “EFFETTUAZIONE DELLA FASE C AMBITI NAZIONALI” dispone che, prioritariamente vengano assegnati gli

AVVOCATO ISABELLA BENIFEI  
VIA VENETO 155  
19124 LA SPEZIA

ambiti in base alle precedenze e solo successivamente, a coloro i quali non fruiscono di alcuna precedenza.

Ancora è specificato che per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto integrativo. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

**Ancora è precisato che i docenti dovranno indicare gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista**

OM.

L'ordinanza ministeriale (214/2016) al comma 17 dell'art. 9 stabilisce che il personale assunto con la fase della legge 107/2015 dovrà indicare gli ambiti e le province ed in caso di domanda incompleta provvederà d'ufficio il ministero secondo la catena di vicinanza così come decretata da ciascun Ufficio Scolastico Regionale di competenza, pubblicata sul sito del MIUR.

\* \* \* \* \*

Il CCNI ha pertanto stabilito che i docenti assunti dalla fase C della legge c.d. buona scuola dovessero presentare apposita domanda per ottenere la sede definitiva indicando in essa gli ambiti di preferenza.

Detti ambiti dovevano essere dunque assegnati secondo il punteggio ottenuto e in base alla tabella delle vicinanze territoriali (art 6 CCNI e art. 9 co 17OM).

Orbene la tabella redatta dall'ufficio scolastico regionale della Calabria per la provincia di Reggio Calabria (reperibile su [www.miur//Mobilità](http://www.miur//Mobilità))

AVVOCATO ISABELLA BENIFEI  
VIA VENETO 155  
19124 LA SPEZIA

2016/2017) che si allega, regola le distanze di detta provincia (quella di provenienza della ricorrente) rispetto alle altre province dove sono ubicati i diversi ambiti : come agevole verificare , la provincia della Spezia è collocata ad una distanza superiore a quelle della Regione Lazio (terza scelta della ricorrente) ma più vicino rispetto alla Sicilia (seconda scelta di preferenza della ricorrente).

Seguendo dunque la tabella di vicinanza redatta secondo le disposizioni ministeriali, non essendoci ruoli disponibili nella regione Calabria ed essendo le province Siciliane considerate più lontane nel senso che sono considerate in coda rispetto a tutte le altre, gioco forza, prima dell'assegnazione nella provincia della Spezia, la richiesta della ricorrente doveva essere verificata rispetto agli ambiti richiesti nella Regione Lazio.

Ecco che da un'attenta verifica della graduatoria pubblicata relativa ai movimenti della fase C per la Regione Lazio, emerge con chiarezza che numerosi insegnanti, anche con punteggio inferiore, hanno ottenuto il ruolo al posto della ricorrente.

E' dunque evidente la violazione sia dei criteri indicati nel CCNI e nella relativa OM, così come anche i canoni di buona fede e correttezza atteso che la ricorrente si è vista scavalcare da altro personale proveniente da province più lontane e con punteggio inferiore (ben 950 persone).

Sussiste dunque il diritto della ricorrente a vedersi assegnato il ruolo in uno degli ambiti Lazio indicati nella domanda di trasferimento.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

AVVOCATO ISABELLA BENIFEI  
VIA VENETO 155  
19124 LA SPEZIA

Che l'Ill.Mo Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del Lavoro, anche in contumacia avversaria, Voglia fissare udienza onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: " Piaccia all'Ill.Mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, disapplicare se del caso il provvedimento di assegnazione del ruolo nell'ambito 1 Provincia della Spezia per le ragioni esposte in ricorso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnato il ruolo per l'ambito territoriale secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità a partire dall'ambito 001 della Regione Lazio o quella meglio vista e seguenti, così ordinando al MIUR in persona del ministro pro tempore sed.te in Roma viale Trastevere 63 e/o all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in persona del dirigente pro tempore sed.te in Catanzaro via Lungomare 259.

Vinte spese e competenze del presente giudizio oltre IVA e cpa, spese generali come per legge.

Si produce: 1) contratto di assunzione; 2). Domanda di mobilità; 3) domanda di assegnazione ; 4). Elenco movimenti mobilità fase C classe di concorso EEE;5) CCNI 16/17; 6)OM tabella vicinanza ; 7) Ricorso 8) Off. Scel R.C.

Dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

La Spezia lì, 17/01/2017

avv. Isabella Benifei



AVVOCATO ISABELLA BENIFEI  
VIA VENETO 155  
19124 LA SPEZIA

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA**

**NOTIFICAZIONE**

**(EX ART. 151 C.P.C.)**

La sottoscritta procuratrice che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi assegnato il ruolo nell'ambito della Regione Lazio o quella meglio vista,
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti ai quali - in virtù del contratto mobilità 2016/2017- sono stati assegnati i ruoli negli ambiti della regione Lazio e che si stimano essere circa 950.

**RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli essendo costoro residenti in quasi tutte le provincie d'Italia
- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

**CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

AVVOCATO ISABELLA BENIFEI  
VIA VENETO 155  
19124 LA SPEZIA

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione

ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telex*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *Internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);





AVVOCATO ISABELLA BENIFEI  
VIA VENETO 155  
19124 LA SPEZIA

piano di mobilità regolato dal CCNI 2106/2017 attraverso la pubblicazione sul sito del

MIUR dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- 2) nome dei ricorrenti ed indicazione dell'amministrazione convenuta;
- 3) sunto dei motivi del ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente assegnatari della cattedra EEEE negli ambiti delle Province della Regione Lazio, in forza della graduatoria stilata all'esito della mobilità 206/2017 per la fase C "
- 5) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

La Spezia li, 17/01/201



Avv. Isabella Benifei



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

n. 86 del 2017 R.G.L.

Il Giudice monocratico,  
in funzione di Giudice del lavoro,  
nella persona del dottor Giampiero Panico,

letto il ricorso di cui in epigrafe,  
vista l'istanza di determinazione delle modalità della notifica allegata al ricorso,  
visto l'art. 415, c.p.c.,  
visto ed applicato l'art. 151, c.p.c.,

FISSA

la comparizione avanti a sé delle parti per l'udienza del giorno 19 aprile 2017, ore 10:45;

DISPONE

che, nei confronti del convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (M.I.U.R.) la notifica avvenga, a cura del ricorrente, nel rispetto dei termini di legge, per le vie ordinarie come per legge;

AUTORIZZA E DISPONE

che la notifica agli altri convenuti avvenga, a cura di parte ricorrente, nel rispetto dei termini di legge, per via telematica mediante inserimento del ricorso, dell'istanza di determinazione delle modalità della notifica e del presente decreto nell'area tematica predisposta dal M.I.U.R. sul proprio sito istituzionale e destinata alle notifiche per pubblici proclami;

PREAVVERTE

tutti i convenuti di costituirsi almeno dieci giorni prima della sovra fissata udienza per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 416, c.p.c..

Manda la Cancelleria.

La Spezia, 03/02/2017.

IL GIUDICE  
(Giampiero Panico)

